

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "Marino Centro" 00047 Marino (RM)- Via Olo Galbani – Tel. N. 0693662800 – rmic8a100a@istruzione.it C.M.: RMIC8A100A – C.F. 90049330583	
---	--	---

Circ. n. 74

Marino, 09/10/2026

*Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori e agli alunni
Alla DSGA
Sito web-Registro Elettronico*

OGGETTO: Obbligo di istruzione – disposizioni applicative del Decreto Caivano (L. 159/2023)

Gentili Genitori,

si ricorda che, ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, «i genitori sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli».

L'obbligo di istruzione:

- decorre dal compimento del 6° anno di età;
- si estende per almeno dieci anni e comunque fino al compimento del 16° anno di età;
- si assolve attraverso la frequenza regolare della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e di almeno due anni della scuola secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale riconosciuti.

Con la L. 159/2023, di conversione del D.L. 123/2023 (**"Decreto Caivano"**), sono state introdotte ulteriori misure di contrasto all'evasione e all'elusione dell'obbligo scolastico:

- Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare la regolarità della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e a **individuare i casi di mancata iscrizione, frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale o di assenze superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un trimestre**, se non giustificate da validi motivi.
- Qualora l'alunno non riprenda regolarmente la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione inviata alla famiglia, il Dirigente è tenuto a informare il Sindaco del Comune di residenza, il quale, sulla base della situazione specifica, può procedere con formale ammonimento nei confronti dei genitori o tutori legali.

Si sottolinea, inoltre, che è stato introdotto nel Codice Penale l'art. 570-ter, che prevede:

- la reclusione fino a 2 anni per chi non iscrive i figli a scuola nei tempi e modi previsti;
- la reclusione fino a 1 anno se le assenze ingiustificate configurano elusione dell'obbligo scolastico (oltre 15 giorni ingiustificati per quadrimestre o frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale);

Ai sensi della L. 85/2023, la mancata frequenza regolare dei minori comporta la perdita del diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare.

Si invitano pertanto i genitori a far frequentare regolarmente i propri figli, controllare le assenze effettuate e a giustificarle tempestivamente.

Indicazioni operative per i Consigli di Classe /Team docenti

1. **MONITORAGGIO FREQUENZE** - Ogni Consiglio di Classe o Team docente deve monitorare costantemente le presenze degli alunni e segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico, tramite il Coordinatore di classe, eventuali assenze reiterate e non giustificate.
2. **COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA** - In caso di frequenza irregolare si procederà a contattare la famiglia per un colloquio.
3. **RICHIAMO FORMALE** - Qualora l'irregolarità nella frequenza dovesse protrarsi, il Dirigente Scolastico procederà a notificare alla famiglia formale comunicazione scritta, recante richiamo agli obblighi normativi vigenti e alle sanzioni connesse al loro mancato rispetto.
4. **SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI** - Nel perdurare dell'inadempienza, si procederà con:
 - segnalazione formale al Sindaco del Comune di residenza;
 - invio della comunicazione per conoscenza a Carabinieri/Polizia Locale e ai Servizi Sociali del territorio.
5. **AZIONI DI SUPPORTO** - I Consigli di Classe potranno proporre interventi personalizzati, attività di recupero o misure di supporto volte a favorire il rientro e la frequenza regolare.

Tutta la comunità scolastica è chiamata a collaborare per garantire il rispetto della normativa vigente, nella consapevolezza che la regolare frequenza costituisce una condizione imprescindibile per il successo formativo e la crescita personale e culturale degli alunni.

Cordialmente

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sandra Parravano